



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 9/2018 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro il tesserato:

Sig. FRANCESCO ORLANDO, [REDACTED] tessera Fibus n. FB25A357;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 2, e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, con l'aggravante di cui all'art. 59, B, lettera F), Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

premesse

il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul *socialnetwork* FACEBOOK con riferimento alla Federazione ed ai suoi dirigenti.

All'udienza del 2 luglio nessuno è comparso per il tesserato, ma è pervenuta memoria difensiva.

Il P.F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di giorni 45 e una ammenda di € 150,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso diversi *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano utilizzate espressioni lesive della dignità e del decoro della Federazione e dei suoi organi (“[...] *una vergogna* [...]”, “[...] *programma idiota* [...]”, “[...] *è tutto un mangia mangia* [...]”) oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell’incolpato non possono essere condivise, risultando pacifica la violazione dell’art. 1, comma 2, Reg. di Giustizia.

Tuttavia, può essere accolta la richiesta dal Procuratore Federale, con applicazione del minimo edittale, aumentato per l’aggravante contestata, alla luce della non eccessiva gravità delle espressioni utilizzate.

Pertanto, la pena da infliggere può essere contenuta in giorni 45 di sospensione da tutte le attività e 150,00 € di ammenda

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l’incolpazione, applica **all’incolpato FRANCESCO ORLANDO, in atti meglio**

generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 ed € 150,00.

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla Segreteria Federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 2 luglio 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo



I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia





DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 9/2018 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto del 23/4/18 a firma del RNS Sezione Carambola sig. Stefano Malacrita, nei confronti del tesserato sig. Francesco Orlando [redacted] tessera FB25A357, espone quanto di seguito accertato, dopo aver concluso le indagini in ordine ai fatti denunciati.

In data 23/4/2018 alle ore 01:01 circa il tesserato in questione rispondendo ad una messaggio pubblico postato dal sig. Malacrita che si complimentava per i risultati ottenuti e il numero degli iscritti in seno al circuito regionale siciliano di fascia B (allegazioni in atti), postava alcuni messaggi dal seguente tenore: "una vergogna 32 iscritti questa è causa del programma idiota che ci sta, basta solo una prova e via. No comment"; "E forza u mancia mancia", così violando gli artt. 1 e 8 del vigente reg. giustizia, condotta aggravata ex art. 59 lettera B lett. F) poiché pubblicamente ledeva gravemente la dignità e il decoro della federazione del settore nazionale della carambola e del suo responsabile, accusandolo di organizzare un programma idiota e di svolgere condotte biasimevoli descritte con l'espressione "e' tutto un mangia mangia".

La condotta sopra descritta ha comportato l'apertura nei confronti del tesserato di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia Fibus vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, deferisce avanti il Tribunale Federale il tesserato destinatario della presente, chiedendo fissarsi udienza disciplinare.

Si notifichi al tesserato e al Tribunale federale.

Bologna, il 18/05/2018

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané